

ACCESSO DI UN CANDIDATO AL CONCORSO DI DOCENTE PER LA CLASSE ..., AI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, ALLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI, A TUTTI DOCUMENTI PRODOTTI DALLA STESSA E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE, NONCHÉ A COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI ALTRI CANDIDATI CHE PRECEDONO IN GRADUATORIA ED ALLE RELATIVE VALUTAZIONI.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di

FATTO

Il Sig.ra formulava una richiesta di accesso a tutti verbali della Commissione relativi al concorso come docente per la classe ABAV07 - Scultura, alla valutazione dei candidati, a tutti documenti prodotti dalla stessa e sottoposti a valutazione, nonché a copia di tutti i documenti (titoli di Studio, curricula, bibliografia, elenco esposizioni e realizzazioni di opere pubbliche, materiale relativo alle esperienze didattiche, lezioni ex-catedra, conferenze, etc...) prodotti dagli altri candidati che la hanno preceduta in graduatoria ed alle relative valutazioni.

In particolare ha richiesto la documentazione dei candidati relativa all'art. 2 (requisiti per l'ammissione) e all'art. 4 (domanda di ammissione e titoli) del Bando di concorso, copia dei criteri di valutazione, delle schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione stessa, sempre in relazione alle propria posizione e a quella dei candidati che l'hanno preceduta nella graduatoria di merito.

L'Amministrazione si dichiarava disponibile a consentire l'accesso, indicando le date nelle quali l'istante avrebbe potuto prima visionare gli atti e poi indicare specificamente quelli per quali aveva interesse all'estrazione della copia.

Dopo uno scambio di mail riguardanti il rinvio degli appuntamenti e deducendo di non aver visto soddisfatto il proprio interesse, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Accademia ha presentato una memoria in cui deduce, in sintesi, di non aver mai negato l'accesso agli atti, ma di averne indicato le concrete modalità di esecuzione anche alla luce della copiosa mole di documenti richiesti. L'Accademia ha, altresì, indicato un ventaglio di possibili date in cui l'istante avrebbe potuto presentarsi, per visionare gli atti ed ivi specificamente indicare i documenti di interesse.

Nella seduta del 7 febbraio 2017 la Commissione, vista la memoria presentata dall'Accademia, e rilevato che dalla stessa era emersa nuovamente la disponibilità dell'Amministrazione a consentire l'accesso, secondo le modalità proprie del proprio regolamento interno, atto che la Commissione non ha il potere di disapplicare, e rilevato, altresì, che erano state indicate cinque date del mese di gennaio 2017, finalizzate ad un appuntamento con la ricorrente, riteneva necessario richiedere alle parti se, successivamente alla proposizione del ricorso, fosse stato in effetti consentito l'accesso agli atti richiesti. La Commissione rilevava, altresì, per ragioni di economia procedimentale che, anche laddove la mole di documenti richiesti fosse stata copiosa, la ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, avrebbe avuto comunque diritto di accedervi, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Per altro verso la Commissione osservava che la determinazione dell'Amministrazione con cui era stato richiesto di procedere ad una prima visione degli atti, in sede di accesso informale, per poi determinare specificamente la richiesta di accesso, corredata dalla indicazione dei documenti richiesti, appariva legittima e conforme ai doveri di collaborazione delle parti.

Per quanto sopra, nella predetta riunione la Commissione ha invitato le parti a chiarire se, successivamente alla proposizione del ricorso, fosse stato consentito l'accesso agli atti.

A seguito di tale ordinanza, l'istante ha diffidato l'Amministrazione, ribadendo la propria richiesta di accesso agli atti e trasmettendo la nota, per conoscenza, anche a questa Commissione.

L'Amministrazione in data 20 marzo 2017, ha fornito le notizie richieste dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2017.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che dalla nota dell'istante si evince che l'interesse della ricorrente non risulta essere stato soddisfatto, nonostante la disponibilità manifestata a suo tempo dall'Amministrazione, ritiene di decidere il ricorso nel merito, giudicandolo meritevole di accoglimento.

Come già rappresentato nella precedente ordinanza l'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di determinare le concrete modalità di esecuzione dell'accesso, con la precisazione che, qualora l'istante non intendesse specificare ulteriormente e con maggiore dettaglio gli atti richiesti, questi dovranno essere integralmente ostesi, risultando prevalente

l'interesse dell'accedente a ricevere tutta la documentazione, anche se, in ipotesi, superflua, rispetto a quello dell'Amministrazione ad una più agevole e selettiva individuazione della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)